

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1 Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale ed è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per gli aspetti che la legge affida dalla discrezionalità normativa dell'Ente e ha lo scopo di :

- semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- realizzare una efficace gestione del tributo

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili e relative all'attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 **Presupposto dell'imposta**

1 Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività' dell'impresa.

Art. 3 **Definizione di fabbricati e aree**

1 Ai fini dell'imposta:

1) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui e' comunque utilizzato;

2) per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune ovvero adottati anche se non ancora approvati (*) ovvero alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente interessato, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da Piani Urbanistici Particolareggiati; è sufficiente che tale caratteristica risulti da un Piano Regolatore Generale.

Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere e) d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

(*) Cassazione, Sez. Trib., Sentenza 4381 del 16 novembre 2001, depositata il 27 03 2002

b) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente, secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

c) ogni suolo interessato ad edificazione, indipendentemente che sia tale in base agli strumenti urbanistici;

d) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, in presenza e in utilizzabilità di collegamenti vari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

e) in genere, tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità

Non sono considerate edificabili:

f) le aree occupate dai fabbricati come definiti dal presente articolo al comma 1, e quelle che ne costituiscono pertinenza. E' di pertinenza del fabbricato l'area che nel catasto dei fabbricati risulta essere asservita al predetto immobile. L'area di pertinenza, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso di effettiva utilizzazione edificatoria e dalla data in cui è rilasciata la concessione edilizia per edificare sulla stessa;

g) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

h) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, così come specificato all'articolo 10 del presente regolamento.

3) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 4 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione
5. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 3 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili, di cui all'articolo 3, dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati all'articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune di Lavagno se sul suo territorio, risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del 5 per cento, i moltiplicatori stabiliti da legge
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se e già stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701. In mancanza della rendita proposta di cui sopra, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, computando invece un maggior valore allorquando la stessa risulta provvista di Concessione Edilizia.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31 comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Si computa invece un maggiore valore allorquando si è in possesso di concessione edilizia.

8. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio **il Consiglio Comunale** con specifico provvedimento, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. A tal fine può costituire una conferenza di servizi con funzioni consultive, con la partecipazione dei Responsabili del Settore Tecnico e Tributi ed eventualmente con esperti interni ed esterni anche di uffici statali.

8. Bis Il provvedimento di cui al comma precedente può essere modificato periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. I valori deliberati valgono anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

8 Ter Il valore calcolato con il provvedimento di cui ai commi precedenti, rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà normalmente applicato con le seguenti modalità:

- Nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne è data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni e i fattori decrementativi del valore di stima.
- Sulle controdeduzioni intervenute nei termini previsti, il Responsabile dell'Imposta si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
- In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

8. Quater. Nel caso di valutazione dell'area, così come previsto dall'articolo 7 della legge 448 del 2001, il valore è sempre costituito da quello risultante dalla perizia giurata di stima.

8 Quinquer. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 8 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

9. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, i moltiplicatori stabiliti da legge.

In caso di variazione di coltura, il valore da attribuire ai terreni agricoli interessati decorre dal momento della presentazione della relativa denuncia di variazione al competente ufficio del territorio. Il valore di riferimento dovrà risultare da regolare dichiarazione di variazione da presentarsi nei termini di legge. Nello stesso termine, copia di denuncia presentata all'ufficio del territorio, dovrà pervenire anche all'ufficio tributi.

10 Per gli immobili di interesse storico od artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 10 giugno 1939, n. 1089, la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1 L'aliquota e' stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro i termini di legge, con effetto per l'anno successivo.
- 2 Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I C I) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 8

Esenzioni

- 1 Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 504/1992
- 2 Sono esentate le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o Enti che godono delle agevolazioni ONLUS di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della stessa legge.

Art. 9

Riduzione e detrazioni dell'imposta

- 1 L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere tali se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma.
- 2 Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali di particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato.

4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a Catasto, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione solo se appartenenti allo stesso fabbricato purché il proprietario o il titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale sulla/sulle unità pertinenziali anche se in quota parte.

Resta fermo che all'abitazione principale e le sue pertinenze come sopra indicate continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla stessa normativa.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al presente comma, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

6. Con la deliberazione, di cui al comma 1 dell'art. 7, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento: in alternativa, l'importo di Euro 103,29 di cui al comma 5 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata anche limitatamente ad alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio si riserva la facoltà, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di concedere ulteriori agevolazioni o riduzioni, anche limitatamente ad alcune categorie di soggetti passivi ovvero ad alcune fattispecie di immobili, così come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

8. Ogni agevolazione o maggior detrazione spettante sulla base di requisiti soggettivi comporta per i proprietari degli immobili l'obbligo di presentare apposito modello di richiesta predisposto e messo a disposizione da Comune, entro la data di presentazione della dichiarazione e per ogni anno per il quale si chiedono.

Art. 10

Terreni condotti direttamente

1 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i limiti di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

2 Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono altresì rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso

3 Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo

Art. 11

Versamenti e dichiarazioni

1 L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

1 bis Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, si considerano comunque correttamente eseguiti i versamenti effettuati da uno anche per conto degli altri purché il soggetto a nome del quale è stato effettuato il versamento comunichi all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile a cui il versamento si riferisce.

I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste nel presente comma non danno luogo ad irrogazione di sanzioni.

2 I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Si considerano comunque corretti i versamenti pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Resta in ogni caso la facoltà di provvedere al versamento a saldo dell'intero importo dovuto entro la data di scadenza della rata in acconto a giugno.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la data utile per il saldo di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura legale.

3 L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero, se diversamente deliberato, su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.

4 I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro i termini fissati dalla legge, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute.

Art 12

Liquidazione ed accertamento

1 La disciplina relativa ad accertamento e liquidazione dell'imposta e le relative sanzioni è contenuta nel decreto legislativo n 504 del 1992 e nei decreti nn 471 - 472 e 473 del 1997, e successive modifiche e integrazioni

* 2 Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni possono essere effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.]

3 Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento l'ufficio tributi può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti

4 L'ufficio tributi del Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n 218

Art. 13

Spese di notifica

1 Le spese di notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari, con la previsione di una quota forfetariamente determinata pari ad Euro 3,10

Art. 14

Funzionario Responsabile

1 Con provvedimento del responsabile del servizio finanziario e' designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15

Riscossione coattiva

* Art. 12 comma 2 Abrogato con Delibera C.C. n° 12 del 27/02/2003

1 Le somme liquidate dall'ufficio tributi per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 11, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione

Art 16 **Rimborsi**

1 Il contribuente può richiedere all'ufficio tributi il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree edificabili quando, a seguito di variante degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente in edificabili. In tal caso, l'istanza, va presentata entro il termine di un anno dalla data in cui la variante o il provvedimento che determina l'inedificabilità, siano divenuti esecutivi.

2 Non si applica il diritto al rimborso quando il contribuente abbia eseguito opere di urbanizzazione o, in ogni modo, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

3 Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerarsi terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita di un importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo

4 Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dalle leggi vigenti.

5 Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

6 Non si fa luogo né a rimborso né a liquidazione quando l'importo non risulta superiore a Euro 10,33

Art. 17 **Sanzioni ed interessi.**

1 La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1992 e nei decreti nn. 471 - 472 e 473 del 1997, e successive modifiche e integrazioni.

2 Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art. 11, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato. Tale importo è ridotto al 10 per cento se effettuato entro 30 giorni.

3 Trovano altresì applicazioni i principi generali espressi dalla legge 212 del 2000 "Statuto dei Diritti del Contribuente"

Art 18

Contenzioso

1 Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni

Art. 19

Indennità di espropriazione

1 In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti

2 In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante

Art 20

Disposizioni transitorie e finali

1 La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi e a coloro che collaborano per gli accertamenti e per ogni azione atta a favorire una corretta applicazione dell'imposta, così come previsto all'articolo 59, comma 1, lett p) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997

2 L'ufficio tecnico collabora con l'ufficio tributi rilasciando mensilmente copia di tutte le richieste di concessione edilizia pervenute, della data del loro eventuale rilascio e copia della dichiarazione di fine lavori con tutti gli atti propedeutici alla definizione della pratica stessa.

3 L'ufficio anagrafe collabora con l'ufficio tributi rilasciando mensilmente copia di tutte le richieste di residenza pervenute nonché di tutte le pratiche di emigrazione perfezionate nel periodo.

Art. 21

Entrata in vigore

1 Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2003**.

2 Il presente regolamento abroga tutte le norme con esso incompatibili e deve essere inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività acquisita, mediante raccomandata a.r. ai fini dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare del Ministero delle Finanze in data 17 aprile 1998, n. 101/E

3 Dopo l'entrata in vigore il regolamento è depositato nella segreteria comunale, con libero accesso a tutti coloro che ne vogliono prendere visione o estrarne copie.

INDICE

| | | |
|---------|-------------------------------------|---------|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | Pag. 1 |
| Art. 2 | Presupposto dell'imposta | Pag. 1 |
| Art. 3 | Definizione di fabbricati e aree | Pag. 1 |
| Art. 4 | Soggetti passivi | Pag. 2 |
| Art. 5 | Soggetto attivo | Pag. 3 |
| Art. 6 | Base imponibile | Pag. 3 |
| Art. 7 | Determinazione dell'aliquota | Pag. 5 |
| Art. 8 | Esenzioni | Pag. 5 |
| Art. 9 | Riduzioni e detrazioni dell'imposta | Pag. 5 |
| Art. 10 | Terreni condotti direttamente | Pag. 6 |
| Art. 11 | Versamenti e dichiarazioni | Pag. 7 |
| Art. 12 | Liquidazione e accertamento | Pag. 8 |
| Art. 13 | Spese di notifica | Pag. 8 |
| Art. 14 | Funzionario responsabile | Pag. 8 |
| Art. 15 | Riscossione coattiva | Pag. 8 |
| Art. 16 | Rimborsi | Pag. 9 |
| Art. 17 | Sanzioni e interessi | Pag. 9 |
| Art. 18 | Contenzioso | Pag. 10 |
| Art. 19 | Indennità di espropriazione | Pag. 10 |
| Art. 20 | Disposizioni transitorie e finali | Pag. 10 |
| Art. 21 | Entrata in vigore | Pag. 10 |

